

GREEN PASS



CERTIFICAZIONE VERDE/1

DECRETO-LEGGE n. 122
del 10 settembre 2021

aggiornato al 13/09



Regole sul Green pass in vigore:

- Servizi di **ristorazione** per il consumo al tavolo, al chiuso, escluse le strutture ricettive
- **Spettacoli, eventi e competizioni sportive:** in zona **bianca** e **gialla** saranno accessibili solo con posti a sedere pre-assegnati e a condizione che sia assicurato il distanziamento, al chiuso e all'aperto
- **Musei**, altri istituti e luoghi della **cultura** e **mostre**
- **Piscine**, centri natatori, **palestre**, **sport di squadra**, **centri benessere**, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente agli spazi e alle attività al chiuso
- **Sagre e fiere** anche all'aperto (faq), **convegni e congressi**
- **Centri termali, parchi tematici e di divertimento**
- **Centri culturali, centri sociali e ricreativi**, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione (mense)
- Attività di **sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò**
- **Concorsi pubblici**
- La certificazione verde è già necessaria per partecipare a **feste di nozze, visitare parenti** nelle residenze per anziani, entrare nei **reparti ospedalieri** per far visita ai ricoverati e accedere alle sale d'attesa dei **pronto soccorso**.



BAR E RISTORANTI

sì per sedersi ai tavoli **al chiuso** **no** per consumo al banco o all'aperto
no nei ristoranti e bar situati nelle strutture ricettive per i clienti che vi alloggiano (faq)



SCUOLA

sì personale scolastico (docenti, personale ata, amministrativi)
sospensione rapporto e retribuzione dopo 5 giorni di assenza

sì studenti universitari **no** altri studenti, ma raccomandato per 12-19enni

sì per chi accede alle istituzioni scolastiche, educative, formative, Università



TRASPORTI

sì navi, traghetti, aerei, treni e autobus interregionali a lunga percorrenza
con capienza all'80%

no trasporto pubblico locale e treni regionali

DAL 10 OTTOBRE



RSA

obbligo vaccinale per tutti coloro che vi svolgono la propria attività lavorativa

GREEN PASS



CERTIFICAZIONE VERDE/2

DECRETO-LEGGE n. 122
del 10 settembre 2021

aggiornato al 13/09



ESENZIONI

Sono esentati:

- i minori di anni 12
- i soggetti con certificazione medica (malattie rare e autoimmuni) tramite Asl riceveranno il *green pass*.

COSA CERTIFICA

- **certificato di vaccinazione** (rilasciato 15 gg. dopo la prima dose e valido fino alla seconda, o dopo la seconda e valido 9 mesi);
- **guarigione dalla malattia** (validità 6 mesi)
- **test molecolare/antigenico/salivare** negativo nelle 48 ore precedenti.
- Contiene il nominativo e la data di vaccinazione.

COME SI OTTIENE

- Sul sito www.dgc.gov.it, tramite tessera sanitaria o identità digitale (Spid/Cie);
- tramite App **Immuni** e App **IO**;
- per chi non dispone di strumenti digitali: tramite **medici** di medicina generale, pediatri e nelle **farmacie**.
- Il *green pass* è ottenibile dagli italiani vaccinati all'estero presso le Asl territoriali.

CHI CONTROLLA

- Sono i titolari, i gestori dei servizi e delle attività o loro delegati (tramite atto formale: DPCM 17 giugno, art. 13) che controllano il solo possesso del *green pass* tramite la App governativa gratuita **Verifica C19**, nel rispetto della normativa e della *privacy*.
- Il controllo del documento d'identità viene effettuato dalle forze dell'ordine e dalla polizia amministrativa con controlli a campione. I gestori e gli esercenti possono chiedere il documento di identità nei casi di abuso o elusione delle norme (ad esempio quando appaia manifesta l'incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione: la circolare del ministero dell'Interno).
- In caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 euro, sia a carico dell'esercente sia dell'utente, con sconto del 30% se si paga entro 5 gg. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l'esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni. Qualora, invece, si verificasse soltanto la non corrispondenza tra possessore e intestatario del *green pass*, e non fossero riscontrabili palesi responsabilità a carico dell'esercente, la sanzione è a carico del solo avventore.

WWW.ALISEI.IT